Ordine n.235468 - E DV del 15/03/2017

COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE

Spett. BUZZI UNICEM S.p.A. Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato Direzione Logistica Acquisti



Ordine n.235468 - E DV del 15/03/2017

(Codice fornitore: 20509)

OGGETTO: Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonchè a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattuizione

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art 21 del DPR 26,10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.

Le consegnatura interce:

Le consegnatura interce:

Le consegnatura interce:

Le consegnatura interce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce

trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegnata carico della Committente, quest'ultima si assume i

rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fomitura all'atto dell'impresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

5. Termine di Consegna:
L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scella della Committente

a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al l'inmitore che intende avvalersi di tale facolità, qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni; b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in risarcimento dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del

semolice ritardo.

If termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati commicati per iscritto alla Committente all'altro del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di firza maggiore accesse in controle della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giomi di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fomitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Materiali consegnati in eccedenza:

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali fomiti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

1. A Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali fomiti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suot magazzani.

8. Responsabilità:

Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta

Resta però fermo che nei casi previsti dall'art. 3 L 20.10.1960, n. 1369, non derogati dall'art. 5 della stessa legge o da altre disposizioni di legge, l'Impresa Appaltatrice dovrà altresi riconoscere ai lavoratori da essa dipendenti un trattamento retributivo ed un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti della Committente.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilitivo, anche ai sensi dell'art. 2049 ce pi danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà inspettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 311 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabili di ogni conseguenza damosa che dovesse derivare da ogni eventura violazioni dei dall'appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della Committente do logi particolari in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

N

materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Collaudi:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fomitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenza previste nell'ultimo capoverso dell'ant. 151 accordiona all'Autorità Giudiziania che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'ant. 696 c.p.c. Il fomitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ri cevuti dalla Committente o diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fomitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

10. Invariabilità del prezzi:

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fomitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se



Buzzi Unicem

Ordine n.235468 - E DV del 15/03/2017

Timbro e firm

per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato, l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.

11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le aseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria. conseguenze dell'inadem 12. Divieto di cessione:

1. Divisto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.

13. Costruzione su disegni e unodelli della Committente:

1 disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiechessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi interenti la finnitura ne siano venute a conoscenza inerenti la fornitura, no siano venute a conoscenza. 14. Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.

10/04/2011

Si approvano ai sensi dell'artt. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento. Timbro e firma

Data